



La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

spagnolo

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Controversie di modesta entità

Spagna

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, la procedura prevede un procedimento orale con domande del valore fino a 6 000 euro.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per il procedimento orale si esamineranno le domande di un valore massimo di 6 000 euro.

1.2 Applicazione del procedimento

Con ricorso scritto.

1.3 Moduli

Non esiste un formulario standard e obbligatorio. Tuttavia, gli uffici dei giudici "decani" (i *Decanatos*) di regola mettono a disposizione un modello o formulario standard per le domande che non superano il valore dei 2 000 euro.

Il formulario si utilizza soltanto per il ricorso scritto e il suo utilizzo è facoltativo. Si può scaricare il formulario alla pagina web del [Consejo General del Poder Judicial](#) .

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Si può stare in giudizio personalmente, ma solo se la domanda per un procedimento orale non supera i 2 000 euro.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Per quanto riguarda i mezzi probatori vigono le norme generali, per le quali è ammessa qualsiasi tipo di prova, con la possibilità di produrre le prove prima dell'udienza.

1.6 Procedura scritta

Il procedimento comprende come atti scritti il ricorso e la memoria di risposta. Le questioni procedurali sono risolte nella sentenza. Inoltre, la prova si richiede oralmente e si raccoglie, per il principio di concentrazione delle prove, al momento dell'udienza.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza è motivata e scritta; dal punto di vista formale analogamente a qualsiasi altro procedimento.

1.8 Rimborso delle spese

Nel caso in cui sia obbligatorio avvalersi di un avvocato e/o di un procuratore e una delle parti sia stata condannata alle spese, la parte che ha ottenuto la condanna della controparte potrà ottenere il rimborso delle spese processuali, in seguito alla valutazione delle stesse, e a condizione che l'importo non sia superiore a un terzo delle spese processuali per ciascuna delle parti che risulterà vittoriosa nel dispositivo della sentenza.

Nel caso in cui la parte che è risultata vittoriosa in ordine al pagamento delle spese risieda al di fuori del luogo in cui è stata emessa la sentenza, essa potrà ottenere il rimborso dei costi relativi agli onorari e alle spese dovuti al procuratore, anche se l'intervento di quest'ultimo non sia obbligatorio.

1.9 Possibilità d'impugnazione

La sentenza può essere impugnata nel caso in cui il valore della causa superi i 3 000 euro. Il relativo ricorso dovrà essere presentato presso il medesimo organo giurisdizionale per iscritto e entro venti giorni

La "*Audencia Provincial*" è l'organo giurisdizionale competente per l'appello; le sue pronunce non sono impugnabili.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.